



COMUNE DI CASTILENTI
Provincia di Teramo

NOME PROGETTO

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Approvato con delibera del C.C. n.29..... del30 SET 2016.....

RESPONSABILE AREA TECNICA

Geom. Biagio Lupinetti

RUP

Geom. Biagio Lupinetti

PROGETTISTA

Arch. Alessandro Di Fabio

TITOLO DOCUMENTO

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

SCALA

-

ELABORATO N.

1.2

N. FOGLI

-

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Analisi normativa**
- 3. Caratteristiche**
- 4. Il cimitero di Castilenti**
- 5. Elementi costituenti il Piano Regolatore Cimiteriale**
- 6. Contenuti del Piano Regolatore Cimiteriale**
- 7. La zona di rispetto cimiteriale**

1. Premessa

Il presente studio parte dalla richiesta di valutare la situazione attuale e futura delle aree cimiteriali all'interno del Comune di Castilenti secondo quanto sono anche gli adempimenti previsti dalla normativa Regionale e Nazionale.

Il lavoro si articola in elaborati documentali e grafici al fine di fornire tutte le informazioni necessarie alla comprensione del Piano Regolatore Cimiteriale.

2. Analisi normativa

Ai sensi dell'art. 824, comma 2 del Codice Civile, i Cimiteri Comunali, nel loro complesso di costruzioni ed aree, sono assoggettati al regime del demanio pubblico. Essi sono pertanto inalienabili e non possono formare oggetto di diritti reali a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, art. 823, comma 1 del Codice Civile.

I comuni possono offrire in concessione aree e loculi per le sepolture private, a domanda individuale e a tariffe predeterminate.

La normativa di riferimento per i Cimiteri è:

- Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;
- D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000;
- L. n. 130 del 30 marzo 2001, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- D.M. del 1 luglio 2002 del Ministero dell'Interno, "Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali";
- L.R. n. 41 del 10 Agosto 2012, "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" e s.m.i.;

L'art.92 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria non prevede la possibilità di una concessione perpetua ma unicamente a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

3. Caratteristiche

Secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale in materia, un Cimitero deve avere un reparto a sistema di inumazione di una superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del 50%, il valore indicato nel caso della presenza di più Cimiteri può essere garantito anche da un solo Cimitero.

In ogni Cimitero deve essere garantita la Sorveglianza anche in forma automatizzata che regolamenti gli orari di accesso e di chiusura. Tutte le aree cimiteriali devono essere perimetrate da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2,00 mt. rispetto al piano campagna ed isolati a mezzo di una fascia di rispetto di 200 mt che ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge Regionale n.41/2012 e s.m.i. può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA.

Nelle aree cimiteriali solitamente vi è la presenza di una chiesa o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura. Nel cimitero devono essere presenti, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della L.R. n. 41 del 2012: un ossario ed un cinerario comune per la conservazione delle ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione dei cadaveri, etc. per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione; una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze; un campo di inumazione; un campo di inumazione speciale per accogliere le salme che non hanno terminato il ciclo di mineralizzazione successivamente al periodo di tumulazione o inumazione ordinaria.

La dispersione delle ceneri può essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile e consentita all'interno di aree destinate all'interno del cimitero, art. 34, comma 1, lettera a della L.R. n. 41/2012. Può essere prevista un'area per la sepoltura di acattolici o di comunità straniere, facoltà prevista dall'art.100 del D.P.R. 285/90. Tutti i Cimiteri devono essere dotati di servizi igienici per i frequentatori e per gli operatori secondo quanto stabilito dall'art. 60/1 del D.P.R. 285/90. Le aree destinate all'inumazione devono essere ubicate in un suolo idoneo per la struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

I loculi epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali; in ognuno di essi vi è posto un solo feretro ed indipendentemente da esso, nel loculo possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Ogni loculo deve essere realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

In sintesi al Piano compete determinare gli spazi e zone da destinare:

- a. campi per le inumazioni individuali;
- b. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o

- collettività (cappelle, etc.);
- c. loculi per la tumulazione individuale;
- d. nicchie cinerarie;
- e. ossario comune;
- f. cinerario comune;

e quanto altro necessario secondo le indicazioni della L.R. n. 41 del 10 agosto 2012 e s.m.i.

E' importante rilevare e rendicontare eventuali monumenti funerari di pregio per i quali deve essere previsto un idonea localizzazione.

Le necessità più evidenti sono:

- l'individuazione dei campi destinati all'inumazione;
- l'individuazione di un'area destinata alla dispersione delle ceneri;
- creare maggiore disponibilità di sepolture in tomba di famiglia;
- organizzare e definire tali spazi al fine di conservare buoni livelli di qualità ambientale e architettonica.

4. Il Cimiteri di Castilenti

Il Comune di Castilenti è dotato di un Cimitero Comunale di recente impianto a seguito del progressivo abbandono del vecchio cimitero.

Il cimitero è impostato su una pianta quadrangolare con l'ingresso posto in posizione centrale sul lato nord. Tutto il perimetro è definito dall'alternanza di costruzioni contenente loculi e ossari e cappelle private, ad eccezione del lato ovest dove le costruzioni non sono complete. Sul lato nord, lateralmente all'ingresso, sono presenti la sala autoptica e i servizi igienici, mentre sul lato sud, frontalmente all'ingresso sono presenti la chiesa e la camera mortuaria.

Lo spazio interno è definito dalla presenza di due assi viari principali che individuano quattro campi trattati a giardino, su uno di questi trova ubicazione l'ossario comune in fossa.

I lati nord e sud sono stati realizzati con il primo intervento, successivamente

5. Elementi costituenti il Piano Regolatore Cimiteriale

Il Piano Cimiteriale si compone di elaborati in forma testuale ed elaborati grafici suddivisi in "stato di fatto" e "stato di progetto", pertanto il Piano risulta così composto:

- Tavola 1.1 Relazione generale;
- Tavola 1.2 Relazione tecnico-illustrativa;
- Tavola 1.3 Relazione statistica;
- Tavola 1.4 Relazione geologica

- Tavola 2.1 Inquadramento territoriale (scale: 1:2000, 1:5000, 1:20000);
- Tavola 2.2 Documentazione fotografica;

- Tavola 3.1 Stato di fatto: planimetria (scala 1:500);
- Tavola 3.2 Stato di fatto: dettaglio delle sepolture;

- Tavola 4.1 Progetto: planimetria (scala 1:500);
- Tavola 4.2a Progetto: dettaglio delle sepolture - colombari -;
- Tavola 4.2b Progetto: dettaglio delle sepolture - cappelle -;
- Tavola 4.2c Progetto: dettaglio delle sepolture - tumulazioni a terra -;
- Tavola 4.2d Progetto: dettaglio delle sepolture - campo inumazione -;

- Tavola 5 Norme Tecniche di Attuazione;

- Tavola 6.1 Planimetria generale campo 1 - tumulazioni a terra – (scala 1:100);
- Tavola 6.2 Planimetria generale campo 2 - campo inumazione – (scala 1:100);

- Tavola 7.1 Particolari sepolture Campo 1 (1:50);
- Tavola 7.2 Particolari sepolture Campo 2 (1:50);

Il Piano Cimiteriale non prevede di identificare un'area di espansione cimiteriale.

Il Piano è stato redatto nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche dell'impianto e della spazialità attuale del Cimitero, le uniche integrazioni apportate sono quelle intese ad essere rispondenti alle carenze normative .

6. Contenuti del Piano Regolatore Cimiteriale

Le tipologie di sepolture previste nel futuro sono sia le inumazioni che le tumulazioni. Rimangono confermate le destinazioni finali in ossario, in concessione o comune, o in urne cinerarie.

Stante le indicazioni normative e valutate le situazioni rilevate dello stato di fatto dei Cimiteri si formulano le seguenti proposte.

Campi di inumazione

Il dimensionamento delle aree è avvenuto nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 3 del presente elaborato, la determinazione del fabbisogno minimo di fosse legali per le sepolture ad inumazione è riportata nell'elaborato 1.3 "Relazione statistica". I posti individuati per l'inumazione nei venti anni sono n. 40 collocati all'interno del Campo n. 2, oltre questi sono previsti n. 10 posti a disposizione dell'Amministrazione per le sepolture da eseguire a proprio carico e n. 10 posti da destinare ad inumazione speciale.

Le aree per l'inumazione vengono date in sequenza ed in ordine cronologico per ottenere contemporaneità di scadenza, come definito dall'art. 69 del D.P.R. n. 285/1990. Alla scadenza si procederà alla rimozione delle sepolture ed alla collocazione del defunto esumato in un ossario comune o in celle ossario da cedere in concessione.

Si precisa che non si è ritenuto di dover prevedere campi di inumazione per nati morti e per il seppellimento di parti anatomiche.

Campi per tumulazione

Il Piano ha ritenuto di incrementare la dotazione attuale delle tombe di famiglia in quanto la loro

richiesta è elevata. Tali tombe sono localizzate all'interno del campo n. 1.

Loculi per la tumulazione

Sulla base dell'indagine statistica e dell'analisi dei dati si può rilevare che la richiesta di tumulazione prevale nettamente rispetto a quella dell'inumazione, anche perché fino ad oggi non era espressamente prevista un'area dedicata. Per tale motivo, pur prevedendo che il fabbisogno per i prossimi vent'anni sia soddisfatto dalle previste tombe di famiglia e dal campo per l'inumazione, è stata prevista la possibilità di realizzare nuovi loculi sul lato ovest qualora ve ne sia la necessità.

Cappelle Gentilizie

Attualmente sono presenti cappelle gentilizie nel perimetro del cimitero, e al fine di soddisfare le richieste è stata prevista la possibilità di realizzare tombe di famiglia a terra per un numero di 32 unità.

Campi di mineralizzazione

Per assicurare la possibilità di una regolare e sistematica rotazione delle sepolture secondo scadenze di concessione sono presenti n. 1 riquadro nel campo 2. Nei campi di mineralizzazione vengono interrati i cadaveri provenienti da estumulazioni, come da D.P.R. n. 285, nonché da esumazioni per un regolare processo di consumo dei resti come da indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993. L'inumazione dei resti dovrebbe essere gratuita e per un periodo di cinque anni.

Ossari

Gli ossari attualmente liberi sono pari a n. 687, in quanto la realizzazione del cimitero risale ad un periodo relativamente recente. Per tale motivo non si ritiene necessario prevedere la realizzazione di nuove cellette per ossari.

Nicchie Cinerarie

Ai sensi dell'art.5, comma 6, lettera d, della L.R. n. 41/2012 vi è la possibilità di disperdere le ceneri in apposito luogo che è stato individuato all'interno del campo n. 4.

Gli spazi attualmente previsti per la conservazione delle urne cinerarie sembrano soddisfare il fabbisogno in quanto le stesse possono anche essere collocate anche all'interno degli ossari e al di fuori del Cimitero.

Ossario Comune

Risulta essere presente n. 1 ossario comune sufficiente a soddisfare le necessità per i prossimi 20 anni.

Cinerario Comune

E' prevista la realizzazione di un cinerario comune all'interno del campo n. 4 in linea con le disposizioni della L.R. n. 41/2012, art. 5 comma 5, lettera e.

Aree per altre professioni religiosi

Nella redazione del Piano Regolatore Cimiteriale non è prevista la realizzazione di un'area da destinare alla sepoltura di cadaveri di persone professanti religioni diverse da quella cattolica, rimandando la sua pianificazione qualora ve ne sia la reale necessità.

Area per calamità

A norma di legge si è previsto di mantenere a verde gran parte dell'area del campo n. 2, non espressamente dedicata all'inumazione, in modo da soddisfare eventuali necessità.

Campo per i nati morti e seppellimento delle parti anatomiche riconoscibili

Un'area appositamente dedicata al seppellimento dei nati morti e delle parti anatomiche riconoscibili è stata individuata all'interno del campo n. 4.

Servizi ed Accessori

Il Cimitero è dotato di servizi igienici per il personale esterno e per gli addetti, vi è una chiesa, una camera mortuaria, una sala autopsie e uno spazio destinato a magazzino. Fuori dalla cinta muraria, in corrispondenza dell'ingresso, è presente un parcheggio di circa 2000 mq.

Forno crematorio

Non sono presenti forni crematori all'interno del comune di Castilenti.

7. La zona di rispetto cimiteriale

A livello nazionale l'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie del 28 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i. disciplina la materia delle distanze cimiteriali e della edificabilità in zona di rispetto. La regola generale dispone che tra il muro perimetrale del Cimitero ed il centro abitato debba esistere una distanza di almeno 200 mt.. Entro tale fascia vige il divieto di costruire nuovi edifici. L'eventuale presenza di alcuni edifici all'interno della zona di rispetto cimiteriale non pregiudica il rispetto della norma in quanto edifici isolati non si ravvisano equiparabili al termine "centro abitato" consistenti in aggregati edilizi con infrastrutture.

La recente normativa regionale n. 41 del 10 agosto 2012 e s.m.i. all'art. 5, comma 2, ribadisce che i cimiteri debbano essere collocati ad una distanza di 200 m dal centro abitato, precisando al comma 3 dello stesso articolo che per quanto non espressamente previsto si applicano le norme contenute nel titolo IV del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934.

.....
(Alessandro Di Fabio architetto)